

**§ 102. - L.Reg. Friuli-Venezia Giulia 13 luglio 1981 n. 45. Norme regionali in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (estratto).**

## **TITOLO IV**

### **ATTRIBUZIONI E MODULI ORGANIZZATIVI**

**Art. 15.** Spetta al presidente della giunta regionale, sentito il parere del comitato tecnico regionale – sezione 3 – di cui all'art. 25 della L. Reg. 13 aprile 1978 n. 24:

*a)* autorizzare gli scarichi diretti nelle acque del mare territoriale, ai sensi dell'art. 11 della L. 10 maggio 1976 n. 319, come modificato dall'art. 14 della L. 24 dicembre 1979 n. 650;

*b)* approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni, comunità montane e loro consorzi ai sensi degli artt. 12, n. 2 e 13 n. 2, lettera *b)* della L. 10 maggio 1976 n. 319, come modificati rispettivamente dagli artt. 15 e 16 della L. 24 dicembre 1979 n. 650.

Nell'espletamento dei compiti di cui alla lettera *a)* del comma precedente, il comitato tecnico regionale acquisisce il parere dell'organo individuato dall'art. 18 della presente legge competente per territorio.